

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 035/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 014/CGF – RIUNIONE DEL 30 LUGLIO 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Luigi Esposito, Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli, – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. MENEGHETTI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE INTREPIDA/PRIMOMAGGIO DEL 28.3.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto .- Com. Uff. 85 del 30.6.2008)

Con reclamo del 7.7.2009 Matteo Meneghetti, allenatore della U.S. Primomaggio militante nel campionato della categoria Juniores Provinciale, proponeva ricorso in via revocatoria e/o di revisione nei confronti del provvedimento con il quale il Comitato Regionale Veneto gli aveva inflitto la sanzione della squalifica fino al 30.6.2010 in relazione a fatti verificatisi in occasione della gara Intrepida-Primomaggio.

Nel ricorso si censura essenzialmente la circostanza che il provvedimento punitivo sia stato adottato per la prima volta dal Giudice di secondo grado senza che l’odierno reclamante avesse mai partecipato al procedimento d’appello e senza che gli fosse stata comunicata la pendenza dello stesso in modo da consentirgliene la partecipazione a scopo difensivo.

Il reclamante aggiungeva che nemmeno dagli atti ufficiali era ricavabile una sua responsabilità, unicamente affermata, in contrasto con gli stessi atti ufficiali, sulla base di accuse formulate senza che gli fosse stato garantito alcun contraddittorio.

Ciò premesso la Corte di Giustizia Federale valuta, in primo luogo, la sussistenza della condizione legittimante l’ammissibilità del ricorso per revocazione consistente nella circostanza che il Giudice di secondo grado erroneamente abbia ritenuto sussistente un fatto presupposto (comunicazione al ricorrente dell’esistenza di un procedimento a suo carico nonché informazione sulla data di svolgimento dello stesso in modo da consentirgli la necessaria attività di difensiva) che in effetti è con certezza insussistente.

In omaggio alla giurisprudenza di questa Corte, pertanto, l’insanabile contrasto tra realtà erroneamente presunta dal primo giudice e realtà effettuale, candida il ricorso per revocazione al giudizio di ammissibilità. Superata la fase rescindente, il ricorso si rivela idoneo a superare anche quella rescissoria, una volta che appare in netto ed insanabile dispregio del fondamentale principio del contraddittorio la pronuncia di responsabilità, non fondata su atti ufficiali di gara, nei confronti di persone cui non sia stata minimamente assicurata la possibilità di difesa, come avvenuto nel caso di

specie. A questa stregua va revocata la pronuncia impugnata nella parte relativa alla sanzione inflitta al reclamante, a cui favore va restituita la tassa del reclamo.

Poiché, appare la necessità che si approfondiscano le indagini circa i fatti che qui rilevano la Corte dispone che gli atti siano inviati alla Procura Federale per quanto di competenza.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara ammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Meneghetti Matteo e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata limitatamente alla posizione del reclamante.

Dispone l'invio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. DI ANTONIO GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2009 E L'AMMENDA DI €400,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 35, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 001 del 3.7.2009)

La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico (Com. Uff. n. 1 del 3.7.2009), infliggeva a Di Antonio Giorgio la sanzione della squalifica fino al 31.12.2009 e l'ammenda di €400,00 per la mancata osservanza dell'accordo vigente tra L.N.D. e A.I.A.C., concernente i parametri economici massimali per gli allenatori dilettanti; in particolare, il ricorrente aveva accettato per il 2007\2008 per la somma di €7.500,00 l'incarico di allenatore offertogli dal presidente pro tempore della "Atletico Trexenta"

Con il reclamo in esame deduce l'illegittimità del predetto provvedimento sanzionatorio, eccependo che era stato violato il diritto alla difesa, non avendo avuto notizia dell'udienza di discussione del 3.7.2009, e che la scrittura privata stipulata con il Presidente della "Atletico Trexenta" non doveva considerarsi come accordo rientrante nella disciplina dell'accordo L.N.D. - AIAC.

Va esaminata in via preliminare la censura con cui si deduce la mancata comunicazione dell'udienza del 3.7.2009 in cui si è adottato l'atto impugnato.

Al riguardo si osserva che la comunicazione è stata fatta erroneamente all'indirizzo di via Azuni 19 di San Luri, ove l'addetto postale non ha potuto consegnare la lettera di convocazione ed ha annotato in data 12.6.2009 che il destinatario risultava "trasferito".

L'assunto del ricorrente è fondato poiché non risulta che gli sia pervenuto l'avviso di udienza in cui si sarebbe discussa la questione sollevata dalla Procura circa il mancato rispetto o meno dell'accordo in questione L.N.D. - AIAC. Invece, l'indirizzo valido ai fini processuali è quello di "via Padre Colli Vignanelli 19 San Luri", indirizzo usato in reclamo dal ricorrente (documenti nn. 1,16,17,18,19). Tale indirizzo, peraltro, risulta usato anche dal presidente dell'Atletico Trexenta (doc. n. 20), dal collegio arbitrale presso la L.N.D. (doc. n. 22,42,52), dall'Atletico Trexenta nella domanda di iscrizione al Campionato 2007\2008.

Ed è a tale indirizzo che andavano e vanno inviati gli atti processuali.

La fondatezza della censura esaminata determina l'accoglimento del gravame e l'invio degli atti al primo giudice.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Di Antonio Giorgio e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e rimette gli atti al Primo Giudice.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. LAVARONI GIANCARLO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4, A TUTTO IL 30.8.2009, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 1 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76 del 30.4.2009)

Con atto del 14.7.2009, il signor Lavaroni Giancarlo (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Buttrio) ricorre a questa Corte avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, la quale - pronunciandosi (vedasi il Com. Uff. n. 108/CDN del 26.6.2009) sull'appello contro la sanzione dell'inibizione per mesi 4 inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale con delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - riportava nel dispositivo la sola dichiarazione di inammissibilità del reclamo, in quanto l'appellante:

- a) non aveva dimostrato di aver inviato alla Procura Federale, entro il termine stabilito, copia dei motivi del reclamo;
- b) non aveva versato la tassa reclamo.

Con l'impugnazione in esame, il Lavaroni afferma di aver regolarmente corrisposto la tassa in data 29.5.2009 a mezzo bonifico, ed afferma altresì che la pronuncia giudiziale non è impugnabile nella parte (che non concerne il dispositivo) in cui solo *per incidens* e quindi senza alcuna portata decisoria dispone l'improcedibilità del ricorso per mancato invio dei motivi di appello alla Procura Federale. Comunque, ove a tale ultima dichiarazione dovesse attribuirsi valore di *decisum*, la pronuncia sarebbe erronea, atteso che la Procura Federale non è, né può essere una controparte di nessuno. Conclusivamente, si chiede l'annullamento dell'impugnata decisione ed il proscioglimento del Lavaroni da ogni addebito.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Peraltro, va data adesione al secondo motivo, risultando presente tra la documentazione in atti copia dell'ordine n. 57 del 29.5.2009 di bonifico bancario per €65,00 disposto dal Lavaroni Giancarlo a favore della F.I.G.C. - Roma, in pedissequa esecuzione di richiesta di "tassa reclamo" avanzata dalla Commissione Disciplinare Nazionale con raccomandata n. y48/291/cdn/ del 15.5.2009. Evidentemente all'udienza del 26.6.2009 presso la Commissione Disciplinare Nazionale tale circostanza non fu resa nota al giudice, non avendo alla stessa presenziato né il ricorrente Lavaroni, né alcun suo rappresentante.

Quanto al primo motivo, devesi invece confermare la pronuncia impugnata, nella parte in cui censura il mancato invio, alla Procura Federale, del reclamo (o dei motivi di questo) da parte dello stesso Lavaroni. Tale invio, infatti, è espressamente richiesto dall'art. 33 comma 5 C.G.S. e deve essere effettuato alla controparte contestualmente alla trasmissione all'Organo giudicante entro il termine perentorio di sette giorni successivi alla comunicazione della decisione reclamata (artt. 37 comma 1 e 38 comma 6 C.G.S.).

Al riguardo erronea si appalesa l'affermazione difensiva circa la negazione della natura di parte processuale della Procura Federale, atteso che essa:

- a) è portatrice dell'interesse all'osservanza delle disposizioni ed alla regolare amministrazione della Giustizia Sportiva;
- b) esercita le funzioni (oltre che inquirenti) requirenti davanti agli Organi della Giustizia Sportiva (art. 32 C.G.S.);
- c) conseguentemente, nella dinamica processuale sportiva, essendo titolare della legittimazione attiva e passiva, assume la veste giuridica di parte formale con tutti i diritti e doveri che derivano agli altri soggetti che partecipano al giudizio.

Per quel che concerne, infine, la sola pronuncia di inammissibilità contenuta nel dispositivo della decisione impugnata, questa Corte ne rileva la giuridica correttezza, atteso che siffatta inammissibilità è categoria che nell'elaborazione giurisprudenziale assume valenza e carattere generale (ricomprendendo essa nel suo ambito altre più specifiche sottocategorie quali l'irricevibilità, conseguente all'inutile decorso di un termine stabilito per l'esercizio del diritto di azione e

l'improcedibilità, conseguente alla sopravvenienza, dopo la proposizione del ricorso, di atto che non consenta la prosecuzione del giudizio). Inammissibilità che si concreta in una decisione processuale di presa d'atto - per mancanza di un presupposto processuale (nella specie mancata notificazione alla parte controinteressata) - della impossibilità di una pronuncia nel merito.

Per questi motivi, la C.G.F., dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Lavaroni Giancarlo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 13 Ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete